



Comune di Sagliano Micca

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORGNONE PATRICK - Sindaco	Sì
2. SORMANI PAOLA - Consigliere	Sì
3. RUSSO MATTEO - Consigliere	Sì
4. FERRARO FORNERA MAURO - Consigliere	Sì
5. LOMUSCIO MONICA - Consigliere	Sì
6. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere	Sì
7. MAPPA GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. RANIERO DAVIDE - Consigliere	Sì
9. BLOTTO ALESSANDRO - Consigliere	No
10. VELLA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. PASQUAL DRANZET VALTER - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr.Cesare il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FORGNONE PATRICK nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 49 – 1° comma – D.L.gs 267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto.

Sagliano Micca, 27/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ceretto Dott. Cesare

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.49, 1° comma – D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto.

Sagliano Micca, 27/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ceretto Dott. Cesare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria: aliquota base 1,06%, e aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5%.

Rilevato pertanto che la definizione delle aliquote del tributo TASI per le diverse categorie di contribuenti deve necessariamente essere correlata alla definizione delle corrispondenti aliquote IMU;

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di immobili già soggetti ad IMU, prevedendo pertanto un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 85.312,44., alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; il DM del Ministero dell'interno in data 26 febbraio 2016 di ulteriore proroga al 30 aprile 2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
Sulla scorta di parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1) di stabilire per l'applicazione della TASI anno 2016 esclusivamente per la Cat. A1 – A8 – A9 1° casa e relative pertinenze (un C6, un C7, un C2) l'aliquota dell'uno (1,00) per mille;

2) di non applicarla per tutti gli altri fabbricati;

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni ,attività, opere la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del Comune.

- Servizi dei quali né beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

4) di confermare per l'abitazione principale e relative pertinenze la seguente detrazione:

- Euro 25,00 per ogni figlio convivente che non abbia ancora compiuto il ventesimo anno di età rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,60 per mille;

6) di dare atto che le scadenze di versamento sono le seguenti:

- rata acconto 50% dell'importo dovuto entro il 16/6/2016;
- rata saldo entro il 16/12/2016;

7) che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/97.

Successivamente stante l'urgenza di procedere dichiara con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma del TUEL 267/2000.

